



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato BIANCA MAGARO'

HA EMESSO LA SEGUENTE DECISIONE NEL PROCEDIMENTO N. 24/2021

In seguito alla segnalazione, inoltrata a mezzo mail in data 2.11.2021 dall'Ufficio della Procura Federale per competenza a questo Giudice, mediante la quale si trasmetteva la denuncia della tesserata Elisa Prisco (tessera 440/B) relativa a fatti accaduti in data 1 Novembre 2021, durante la manifestazione sportiva presso l'Al.Cle di Manerbio veniva aperto procedimento disciplinare a carico del tesserato Federico Palmas.

La denunciante riferiva di avere visto il Palmas infliggere plurime frustate al proprio cavallo nel box n. 13, con <<inaudita forza e astio>> e che, successivamente all'evento, recatasi presso la Giuria per segnalare i fatti, aveva appreso dal Presidente Claudia Facheris che si stava cercando di rintracciare un cavaliere, di nome Federico Palmas, il quale aveva dimostrato un atteggiamento poco rispettoso nei confronti del proprio cavallo. La Prisco dava, quindi, ragguaglio di quanto appena accaduto al box 13 scuderia 8, verso il quale, quindi, si dirigevano il Presidente e la denunciante stessa, raggiunti dal veterinario del concorso Dott. Alberto Soccini, il quale rilevava importanti segni di frustate nelle zone indicate dalla Prisco.

La denunciante dichiarava, inoltre, essere stata minacciata dal Palmas sia nei box con la frase << te la faccio pagare e ti denuncio per danni> sia all'uscita con la frase << sono quelle due >> rivolta anche alla di lei figlia minore.

All'esito della comunicazione di apertura del procedimento perveniva una breve memoria da parte dell'incolpato, il quale riconosceva pienamente il proprio comportamento, specificando di avere inferto al cavallo uno schiaffo << un massimo di tre frustate durante la gara>> e che << nel box al momento di svestirlo, lo stesso tentava di calciarmi ed anche in quel momento l'ho punito>>. Si dichiarava, invece, totalmente estraneo al profilo della denuncia che riguarda le minacce proferite all'indirizzo della Prisco, che sostiene non avere pronunciato.

Rinviata la data della decisione per acquisizione di documenti ufficiali della gara, venivano inviati sia la relazione del veterinario del concorso dott. Soccini, che quella della Presidente di Giuria, la quale, nell'occasione, ha inflitto al Palmas carta di avvertimento per ripetute frustate al cavallo nei box.



Federazione Italiana Sport Equestri

Nella sua relazione la Presidente Facheris ha evidenziato il fatto che il Palmas era stato da lei attenzionato finita la categoria per verificare il suo comportamento successivo alla squalifica inflitta per difesa prolungata alla porta e che, dopo averlo seguito in campo prova, ne aveva perse le tracce, fino a quando veniva raggiunta dalla telefonata della sig.ra Magini che le comunicava che la sig.ra Prisco intendeva denunciare un cavaliere che aveva frustato il cavallo nei box. Si recava, quindi, dopo aver allertato il veterinario, presso il box del Palmas e poteva constatare che il cavallo non c'era. Di lì a poco sopraggiungeva il Palmas con il cavallo che aveva una coperta di lana <<visibilmente sudato e nervoso>> e sopraggiungevano sia il veterinario che la Prisco, la quale confermava di avere visto il Palmas frustare il cavallo nei box e di essere stata da lui minacciata. Di fronte a tutti i presenti il Palmas ha <<rimarcato di volersi vendicare con la denunciante, sostenendo di voler chiamare i carabinieri e di voler chiedere i danni>> e, in ogni caso, avendo il veterinario ravvisato, dopo la visita al cavallo, segni di evidenti frustate, il Palmas ammetteva di avere picchiato da terra il suo cavallo in box, ma non davanti ma solo sulla groppa e sul costato. Il veterinario ravvisava <<coercizione e brutalità>> pertanto il Palmas veniva sanzionato con carta di avvertimento accettata.

Nella relazione del veterinario si legge quanto segue

In data 01/11/2021, venivo chiamato dal presidente di giuria Sig.ra Claudia Facheris alla scuderia n° 8, al fine di valutare il cavallo GRAND PRIX TN (FISE N°26387K - Microchip 528210002695753). Stante la scarsa illuminazione all'interno del box, il soggetto veniva condotto all'esterno per essere identificato e visitato per un sospetto caso di maltrattamento. Alla visita l'equino si presentava sudato ed irrequieto e mostrava i postumi ben visibili di due frustate inferte nella regione della fossa del fianco sinistra e tre nella regione della groppa. Non rilevati altri segni di frustate o lesioni in altre regioni del corpo a parte una piccola abrasione a livello della regione dorso craniale dell'incollatura, sotto la criniera. Immagini fotografiche allegate al verbale del Presidente di giuria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto non è contestato, anzi è oggetto di confessione da parte dell'incolpato.

Le circostanze di cui alla denuncia della Prisco sono state tutte confermate dalla relazione del Presidente di Giuria, che ha constatato di persona quanto accaduto e raccolto di persona la dichiarazione del Palmas di ammissione della propria responsabilità.

Quanto alla gravità e alla portata lesiva delle frustate inferte all'equide, il veterinario ha constatato la presenza di postumi ben visibili di cinque frustate e che il cavallo fosse sudato e irrequieto.



Federazione Italiana Sport Equestri

Appare, quindi, provato il comportamento antiregolamentare del Palmas il quale, nella sua breve e laconica memoria, dalla quale non traspare nessun ravvedimento, si limita a precisare che avrebbe inferto le frustate durante la gara, circostanza non confermata dalla presidente di Giuria e dagli astanti, che erano presenti al momento della sua dichiarazione nel box. Egli, inoltre, nega di avere proferito minacce all'indirizzo della denunciante, tuttavia la Presidente di Giuria afferma che, in sede di incontro nei box, il Palmas avrebbe rimarcato il fatto di volersi "vendicare" contro la denunciante, pertanto anche tale profilo di addebito si ritiene provato.

E' il caso di rammentare che il Regolamento Veterinario nella Sezione Tutela e Benessere del Cavallo afferma il CONCETTO DI ABUSO

<<Nessuno può abusare di un Cavallo nel corso di una manifestazione FISE o in qualsiasi altra occasione. Il termine "abuso" indica qualsiasi azione od omissione (dolosa o colposa) che causa o può causare dolore o disagio non necessario a un cavallo, compresi ma non limitati i seguenti comportamenti:

- 1. Frustare o percuotere in modo eccessivo un cavallo;>>*

Si richiamano, inoltre, i principi generali dell'ordinamento sportivo, quanto all'osservanza dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva, nonché l'art. 63.2 del Regolamento di Giustizia e l'art. 1.3 lettera a) e c) del Regolamento di Giustizia, nonché i precedenti GSN n. 2/21, T.F. e CAF n. 42/2015.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale irroga al tesserato **FEDERICO PALMAS**, per le violazioni di cui in motivazione, la sanzione della sospensione dall'attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6.1 IV° comma Regolamento di Giustizia, per un periodo di mesi tre, per il profilo di responsabilità attinente agli abusi compiuti sul cavallo, e dell'ammenda di euro 500,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 6.1 III° comma Regolamento di Giustizia, per le minacce proferite all'indirizzo della denunciante, precisando che tale sospensione comporta per il cavaliere l'inibizione ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida FISE (campo prova o allenamento, campo gara e box) e che la sanzione comporta contestualmente la sospensione della qualifica di istruttore o tecnico, ove rivestita, nelle manifestazioni sportive sotto l'egida FISE.



Federazione Italiana Sport Equestri

MANDA

Alla Segreteria Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione al tesserato Palmas e di curare gli adempimenti successivi.

Roma, li 26 Novembre 2021

il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Bianca Magarò